

Gli articoli primo e secondo rimangono come sono.

All'articolo terzo, ultimo alinea, dove è detto "quando la Società per qualunque causa, venga a mancare all'obbligo della sottoscrizione e del versamento dell'ulteriore capitale sottoscritto" invece si deve dire capitale *prescritto* come era già nel testo della Commissione; fu per un semplice errore materiale che è stata sostituita la parola *sottoscritto* alla parola *prescritto*.

Presidente. L'onorevole relatore osserva, che invece di *sottoscritto* deve dirsi *prescritto*.

Pongo a partito questa variazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

Roux, relatore. Al quarto comma c'è da aggiungere una virgola prima delle parole: *sino alla concorrente*, ecc.

Articoli 4, 5, 6 e 7 invariati.

All'articolo 8, paragrafo *B*, è detto: *In proprie cartelle ipotecarie ed in cartelle del credito agrario*; le parole del credito agrario furono aggiunte durante la discussione; e siccome non possono essere equiparate alle proprie cartelle fondiarie, si crede necessario farne un paragrafo a parte e si dirà: paragrafo *E* in cartelle di credito agrario.

Presidente. Allora si dice: *D*) in proprie cartelle fondiarie; *E*) in cartelle di credito agrario.

Chi approva questa modificazione si alzi.

(È approvata.)

Roux relatore. In conseguenza anche all'articolo 9 dove sono accennate le lettere *A*, *B*, *C* e *D*, bisogna aggiungere la lettera *E*.

Fino all'articolo 18 non ci sono più modificazioni da fare. All'articolo 18 al terzo ed ultimo alinea dove è detto "o procedere agli atti di revoca del direttore o di scioglimento del consiglio" deve dirsi "o provvedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio.

All'articolo 23 in principio è detto:

"Il Governo non farà durante i termini di cui all'articolo 4, ulteriori concessioni, ecc."

La Commissione e la Camera evidentemente hanno voluto dire ulteriori concessioni solamente per il periodo di quindici anni: e se si lasciasse l'articolo così sarebbe contraddetta questa deliberazione della Camera. Perciò si deve aggiungere: "i termini di cui all'articolo 4, alinea 2 e 3, ulteriori concessioni, ecc."

All'articolo 28 è detto che la cessione o la surrogazione ecc. dovrà essere notificata al domicilio

eletto *od* al domicilio o residenza ecc. "Invece deve dirsi: "deve essere notificata al domicilio eletto *ed* al domicilio o residenza ecc." Articolo 29. Siccome le dichiarazioni sono due, una del proprietario ed una del creditore, così dove è detto: "qualora *sia* intervenuta la dichiarazione" deve dirsi: "qualora *sieno* intervenute le dichiarazioni. Nell'articolo 34 è avvenuta una trasposizione di stampa. Il primo paragrafo "Il presidente provvederà nella domanda con ordinanza, ecc." deve essere posto dopo il secondo. "In caso di mora del debitore ecc." Altre osservazioni ed altri coordinamenti la Commissione non ha da aggiungere.

Presidente. Come la Camera avrà compreso si tratta di semplici modificazioni di forma, che sono conformi a quanto prescrive il regolamento. Se la Camera consente, s'intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

Di Belmonte. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Belmonte. Ho chiesto di parlare perchè ieri fu dimenticato l'ordine del giorno della Commissione, col quale s'invitava il Governo a presentare un disegno di legge per le affrancazioni di canoni, censi ed altri oneri ipotecari dai quali è gravata la proprietà fondiaria.

Nel disegno di legge che abbiamo ieri approvato, in molte cose sono mantenute le disposizioni del testo unico che regola l'esercizio del credito fondiario, in molte sono mutate: e vi sono poi certe aggiunte le quali si riferiscono tanto agli antichi Istituti quanto ai nuovi.

Io quindi vorrei pregare il ministro d'agricoltura e commercio di presentare una legge la quale, in un semplice articolo, gli dia facoltà di coordinare questa legge con quell'altra che regola il credito fondiario: altrimenti ne nascerà una confusione ed il pubblico non saprà più quale consultare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Miceli, ministro d'agricoltura e commercio. Il Governo accetta la raccomandazione dell'onorevole Di Belmonte a proposito dell'ordine del giorno che la Commissione aveva formulato.

In quanto alla seconda raccomandazione faccio osservare che siccome si tratta di due leggi, quella del testo unico e questa, il Governo crede di potere applicare quest'ultima: forse sarà necessaria un po' più di fatica: e in ogni modo, ove fosse necessario, si provvederebbe anche con un apposito disegno di legge.